

La responsabilità dei componenti dell'O.d.V. (art. 6, D.Lgs. 231/2001)

IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO
E INFORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

ARTT. 52 E 55 D.LGS. 231/2007

Le fattispecie penali in questione

(direttamente richiamate dall'art. 25 octies D.Lgs 231/2001)

Art. 648 – Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito (...)”.

Presupposto: la commissione di un qualsiasi delitto, non necessariamente accertato giudizialmente.

Soggetto attivo: chiunque non sia autore o concorrente nel reato da cui i beni provengono.

Condotta: acquisto, ricezione od occultamento.

Oggetto materiale: denaro o cose provenienti da delitto.

Dolo: dolo specifico, *“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto”*

Procedibilità: la ricettazione si configura anche se l'autore del delitto presupposto non è imputabile, punibile o manchi una condizione di procedibilità.

Art. 648 bis – Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito (...)”

Presupposto: la commissione di un qualsiasi delitto non colposo, non necessariamente accertato giudizialmente, che abbia prodotto un provento.

Soggetto attivo: chiunque non sia autore o concorrente nel reato da cui i beni o le utilità provengono.

Condotta: sostituzione/trasferimento o ogni altra attività volta a dissimulare l'origine illecita dei proventi criminali ed a creare l'apparenza che la loro origine sia lecita.

Oggetto materiale: denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o qualsiasi forma di accrescimento patrimoniale attuale o potenziale.

Dolo: dolo generico di fattispecie.

Aggravante: commissione nell'esercizio di un'attività professionale

Procedibilità: (come per la ricettazione) si configura anche se l'autore del delitto presupposto non è imputabile, punibile o manchi una condizione di procedibilità.

Art. 648 ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito (...)”

Presupposto: la commissione di un qualsiasi delitto non colposo, non necessariamente accertato giudizialmente, che abbia prodotto un provento.

Soggetto attivo: chiunque non sia autore o concorrente nel reato da cui i beni o le utilità provengono e non sia già punito per le pregresse condotte di ricettazione o di riciclaggio sui medesimi beni: risulta "assorbita" la precedente attività di sostituzione o di ricezione nel caso di pluralità di azioni successive di ricettazione, riciclaggio e reimpiego realizzate in univocità di contesto e finalizzate sin dall'inizio all'impiego.

Condotta: impiego di denaro "sporco", cioè di provenienza delittuosa, direttamente in un'attività economica o finanziaria, così da "ripulirlo".

Oggetto materiale: denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Dolo: dolo generico di fattispecie.

Aggravante: commissione nell'esercizio di un'attività professionale

Procedibilità: (come per la ricettazione) si configura anche se l'autore del delitto presupposto non è imputabile, punibile o manchi una condizione di procedibilità.

Art. 648 ter.1 – Autoriciclaggio (L. 186/2014, in G.U. 29272014)

“Si applica la pena della reclusione (...) a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (...).

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.

Presupposto: la commissione di un qualsiasi delitto non colposo.

Soggetto attivo: chiunque abbia realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto.

Condotta: sostituzione/trasferimento/impiego di denaro o beni illecito in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Oggetto materiale: denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Dolo: dolo generico di fattispecie.

Aggravante: commissione nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o altra attività professionale.

Esimente: non è punibile chi abbia destinato i beni provenienti dal delitto presupposto a mera utilizzazione/godimento personale.

La responsabilità degli enti per determinate fattispecie di reato

Il **D.Lgs 231/2001**, introduce un regime di **responsabilità** a carico degli enti e delle aziende per determinate figure di reato, commesse **nell'interesse o a vantaggio dell'ente** medesimo:

- ❖ da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- ❖ da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente
- ❖ da soggetti a questi ultimi sottoposti.

L'EFFICACIA ESIMENTE DEL MODELLO 231 E L'O.D.V.

La responsabilità viene meno se si dimostra che è stato **adottato ed efficacemente attuato**, prima del verificarsi del reato, ovvero “in epoca non sospetta”, il c.d. “**Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo**”, idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

A mente dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, la **vigilanza ed il controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 spetta all'Organismo di Vigilanza (OdV)**.

La responsabilità degli enti per determinate fattispecie di reato

Il **D.Lgs 231/2001**, nel disciplinare le ipotesi di reato in cui, a determinate condizioni, entra in gioco *anche* la responsabilità della persona giuridica (o ente), ha previsto, all'**art. 25 octies** anche le ipotesi previste dal codice penale:

- ✓ **Art. 648** **ricettazione**
- ✓ **Art. 648 bis** **riciclaggio**
- ✓ **Art. 648 ter** **reimpiego**
- ✓ **Art. 648 ter.1** **autoriciclaggio** **DI NUOVA INTRODUZIONE*

Le due normative “231”: prima conclusione

Tanto i requisiti del modello facoltativo di esonero dalla responsabilità previsto dal d.lgs. 231/01, quanto le disposizioni imperative dettate dal d.lgs. 231 del 2007 in materia di procedure organizzative e controlli interni a fini antiriciclaggio, inducono gli enti a **individuare e presidiare le aree più esposte al rischio**; a verificare e adeguare nel continuo l' idoneità dei modelli organizzativi e delle procedure; a curare la formazione del personale. Sussiste una sostanziale coincidenza di approccio fra le due discipline “231”, che muovono entrambe dal convincimento che **efficaci assetti organizzativi e di governo costituiscono condizione essenziale per prevenire e mitigare i fattori di rischio aziendali e, in particolare, i rischi di condotte riciclate.**

O.d.V. e antiriciclaggio: **gli obblighi**

L'art. 52 del **D.Lgs. 231/2007** in materia di prevenzione del riciclaggio impone una serie di **obblighi di comunicazione** da parte dei componenti dell'OdV, in particolare rivolte:

- **all'Autorità di Vigilanza di settore**, in relazione agli atti o ai fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni (art. 7, comma 2);
- **al titolare dell'attività** o al legale rappresentante o a un suo delegato in relazione alle infrazioni alle disposizioni relative alla segnalazione di operazioni sospette (art. 41);
- **al Ministero dell'economia e delle finanze** in relazione alle infrazioni delle disposizioni relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49) e al divieto di utilizzo di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia;
- **all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)** in relazione alle infrazioni alle disposizioni relative all'obbligo di registrazione in archivio unico informatico (art. 36).

Profili di responsabilità penale per i componenti dell'O.d.V.

La violazione dei suddetti obblighi di comunicazione in capo all'OdV da parte dei componenti del medesimo organo integra la **FATTISPECIE DELITTUOSA prevista dall'art. 55 c. 5 D.Lgs. 231/2007**, punita con la **reclusione** fino ad un anno e con la **multa** da € 100 a € 1.000.



Si tratta peraltro dell'unico caso in cui il legislatore abbia espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell'Organismo di vigilanza (reato omissivo proprio), peraltro a seguito del riconoscimento di **una atipica attività a rilevanza esterna** dello stesso.

O.d.V. e antiriciclaggio: i poteri

Nella pratica, l'esercizio del dovere di controllo da parte dell'O.d.V. può realizzarsi attraverso gli specifici e **autonomi poteri di iniziativa e controllo**, di tipo **ispettivo** ed **informativo**, che spettano per legge a tale organismo (ex art. 6 D.Lgs. 231/2001) e che possono consistere in:

- ✓ analisi dei flussi informativi e la conseguente attività di *reporting* periodica alle altre funzioni di controllo
- ✓ verifiche antiriciclaggio finalizzate ad appurare la corretta registrazione nell'Archivio Unico Informatico dei rapporti e delle operazioni, l'adeguata verificadel cliente e del beneficiario, la segnalazione delle operazioni sospette, limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore)
- ✓ svolgimento di specifici “*audit 231*”
- ✓ partecipazione alla *compliance* aziendale ed esame delle procedure specifiche
- ✓ analisi del processo di gestione delle risorse finanziarie
- ✓ audizione dei soggetti coinvolti (es. responsabile antiriciclaggio, compliance officer, internal audit, responsabili di funzione/direttori di filiali, consiglio sindacale).